

Associazione PRO LOCO DIAMANTINA

Via Diamantina senza n.c – Vigarano Mainarda (FE) - Codice Fiscale 93008400389

Verbale di Assemblea Straordinaria per adeguamento dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 21/11/2022.

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 20,00, presso la propria sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Pro Loco Diamantina, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Claudio Radiosi, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Ravani Graziano

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente l'intero Consiglio Direttivo e n. 44 soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci in quanto, è emerso che lo Statuto attuale non è conforme al codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi art.101 comma 2 così come richiestoci dal Registro Nazionale Unico del Terzo Settore negli art. 5, art 8 e art. 17 allo scopo della trasmigrazione definitiva.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche intervenute sugli art. 5, art 8 e art 17 e di modificare lo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Il Presidente viene incaricato alla sottoscrizione dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017

L'Assemblea approva il nuovo statuto, allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 29 NOV. 2022 al n. 2848 di 3

Liquidati euro

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rossi





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DIAMANTINA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata Associazione Pro Loco Diamantina di seguito indicata anche con il nome "Associazione"
2. L'associazione ha sede in via Diamantina senza n.c. fraz. Vigarano Pieve nell'ambito territoriale del Comune di Vigarano Mainarda (FE). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione estesa di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Pro Loco Diamantina APS
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo di APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La Pro Loco Diamantina riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Vigarano Mainarda e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
3. La Pro Loco Diamantina non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
4. La Pro Loco Diamantina può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
5. La Pro Loco Diamantina aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Ferrara nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
6. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco Diamantina ha come oggetto sociale la promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Diamantina frazione di Vigarano Mainarda e la qualità della vita dei residenti.
 - c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
 - e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Diamantina frazione di Vigarano Mainarda attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
 - g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
- 2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
 - 3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

ART. 4 - SOCI

- 1. I Soci dell' Associazione si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
- 2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'Associazione.
- 3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- 4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 1. Tutti i Soci, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. Le prestazioni sono fornite in modo personale, spontanee gratuite, senza fini di lucro né dirette né indirette, ed esclusivamente ai fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/17.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi stabiliti dall'associazione stessa che in ogni caso devono rispettare i i limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17.



La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o tramite la quale svolge la propria attività retribuita.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17.

2. In modo particolare :

a) I soci hanno diritto:

Di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

Di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Di impugnare le delibere assembleari, di recesso, di denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di Controllo, art 29 del D.Lgs 117/2017.

Di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione e convenzioni con attività commerciali.

b) I soci sono obbligati:

All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Al pagamento della quota annuale associativa.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

c) Tutti i soci devono condividere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'associazione persegue, non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, oltre a partecipare alla vita associativa.

IL Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

2. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Diamantina per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo

stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
2. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:
 - a) il Vicepresidente
 - b) il Segretario
 - c) il Tesoriere
 - d) il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.



8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
13. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di undici membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.



8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

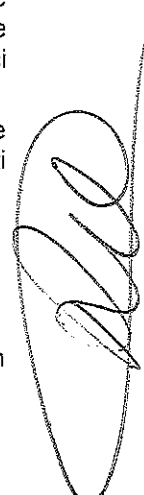
1. Il Presidente della Pro Loco Diamantina è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

ART. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di



3. rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora se ne avvisi la necessità, e nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art.30 Codice del terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
2. L'organo di controllo dura in carica quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attesta che il bilancio sociale ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. L'Organo di controllo ha il diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
5. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
6. L'incarico di componente di Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 14 – ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.



2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco (*indicare la denominazione della pro loco*) devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 15. – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco Diamantina si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali

ART. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
2. Tale rendiconto deve essere redatto secondo la normativa vigente e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.
4. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sentito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente

2. Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà
3. secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
4. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
5. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
6. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 19 - NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile

Vigarano Mainarda, 21/11/2022

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

